

AVV. NORBERTO VENTOLINI
Via Luigi Bellati n. 3 – 01016 Tarquinia (VT)
Tel. 0766.1813150- Fax 0766-030597
c.f. VNTNBR70E05C773J
P.IVA 01713400560

TRIBUNALE DI TIVOLI

Ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 9 e ss. L. 3/12)

Per: I sig.ri **Gessi Daniele**, nato a Pesaro (PS) in data 11/07/1950 e residente alla Via Torre San Biagio n. 15, in Fonte Nuova (RM), C.F. GSSDNL50L11G956O e **Baccani Elisabetta**, nata in Algeria (EE) in data 26/08/1950 e residente alla Via Torre San Biagio n. 15, in Fonte Nuova (RM), C.F. BCCLBT50M66Z301R, rappresentati e difesi dall'Avv. Norberto Ventolini (C.F. VNTNBR70E05C773J, indirizzo PEC: norberto.ventolini@registerpec.it, tel 0766-1813150, fax 0766-030597) giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Tarquinia in Via Luigi Bellati n. 3, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di legge ai citati recapiti.

PREMESSO

- che ii ricorrenti non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- che non hanno utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui alla Legge n. 3/2012;
- che non hanno subito per cause ad essi imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/12;
- che si è manifestato un perdurante squilibrio tra le



obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto rende impossibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

- che la composizione dei debiti dei ricorrenti attualmente è pari alla somma complessiva di euro 328.850,76, come meglio specificato nella proposta di accordo di composizione della crisi;

- che si trovano in una situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 6 L. 3/12 che legittima la conclusione di un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi;

- che, su istanza dei ricorrenti, come protocollata al n. 15-16/2019, l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Dottori Commercialisti di Tivoli, con proprio provvedimento del 25/09/2019, nominava quale Gestore della Crisi la Dott.ssa Gemma Stampatore, con studio in Guidonia Montecelio (RM) alla Via Nazario Sauro n. 49, la quale accettava ritualmente l'incarico;

- che i ricorrenti hanno predisposto una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, che si allega con la relativa documentazione (ALL. A);

- che la proposta è stata sottoposta all'attenzione della Dott.ssa Gemma Stampatore, quale Gestore nominato per la procedura di composizione della crisi, e quest'ultima



rilasciava la relazione di fattibilità (ALL. B);

- che la stessa sarà oggetto di votazione da parte dei creditori ai fini dell'approvazione e successiva omologazione;

- che è previsto il pagamento integrale del creditore in privilegio con dilazione nel tempo ed in percentuale per gli altri creditori, come meglio determinato in proposta e con intervento di terzi a garanzia, i quali hanno sottoscritto la stessa.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati, difeso e domiciliati

CHIEDONO

Che Ill.mo Giudice del Tribunale di Tivoli, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, voglia fissare udienza, disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10, comma 3, L. 3/2012.

Chiedono, altresì, che il Giudice adito disponga l'impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fino al momento in cui il provvedimento di



omologazione diventerà definitivo, a pena di nullità, con sospensione dell'esecuzione pendente dinnanzi all'intestato tribunale con assunto R.g.e.i. n. 363/2019.

Si allega la seguente documentazione:

A. proposta di accordo per la composizione della crisi e relativa documentazione allegata;

B. attestazione sulla fattibilità della proposta da parte del Gestore nominato Dott.ssa Gemma Stampatore.

Con osservanza.

Tarquinia lì 16.09.2020

Avv. Norberto Ventolini.



TRIBUNALE DI TIVOLI

PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 6 E SS. LEGGE 3/2012

Debitore: Sig.ri Baccani Elisabetta e Gessi Daniele

Professionista incaricato: Dott.ssa Gemma Stampatore

Indice

1. DATI ANAGRAFICI	3
2. ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEI DEBITORI	3
3. RAGIONI PER LA PROPOSIZIONE DELLA PROPOSTA CONGIUNTA	4
4.1 Elencazione dei debiti congiunti	7
4.2 Dettaglio dei debiti congiunti	7
5. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA SIG.RA BACCANI ELISABETTA	7
5.1 Elencazione dei debiti-Tabella 2	7
6. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA SIG. GESSI DANIELE	7
6.1 Elencazione dei debiti - Tabella n. 3	8
6.2 Dettaglio dei debiti	8
7. CREDITI DEI RICORRENTI	8
7.1 Crediti della sig.ra Baccani Elisabetta	8
7.2 Dettaglio Crediti	8
7.3 Crediti del sig. Gessi Daniele.	9
7.4 Dettaglio Crediti	9
8. ELENCO DEI BENI DEI DEBITORI	9
8.1 Dettaglio dei beni:	10
9. NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO	10
10. ATTI DI DISPOSIZIONE	11
11. DISTINZIONE DELLE MASSE PASSIVE	11
11.1 Situazione debitoria complessiva sig.ra Baccani Elisabetta	11
11.2 Situazione debitoria complessiva sig. Gessi Daniele	11
12. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO	12
Piano di rientro	Errore. Il segnalibro non è definito.
13. SUL PAGAMENTO DILAZIONATO DEL CREDITORE PRIVILEGIATO	13
14. SULLA MIGLIOR SODDISFAZIONE RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA	14
15. SULLA PERCENTUALE DI VOTO	16
16. Compenso del gestore della crisi	16
16.1 : determinazione e liquidazione.	16
17. Conclusioni	16

TRIBUNALE DI TIVOLI

PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 e ss. LEGGE 03/2012

Per i proponenti: **Sig. Gessi Daniele**, nato a Pesaro (PS) in data 11/07/1950 e residente alla Via Torre San Biagio n. 15, in Fonte Nuova (RM), C.F. GSSDNL50L11G956O e **sig.ra Baccani Elisabetta**, nata in Algeria (EE) in data 26/08/1950 e residente alla Via Torre San Biagio n. 15, in Fonte Nuova (RM), C.F. BCCLBT50M66Z301R, rappresentati e difesi dall'Avv. Norberto Ventolini (C.F. VNTNBR70E05C773J, indirizzo PEC: norberto.ventolini@registerpec.it, tel 0766-1813150, fax 0766-030597) giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Tarquinia in Via Luigi Bellati n. 3, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di legge ai citati recapiti.

PREMESSO

- di non essere soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- di non aver utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui alla L. 3/12;
- di non aver subito per cause a loro imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/12;
- di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 6 L. 3/12 che legittima la conclusione di un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi;
- che su istanza dei ricorrenti, l'Organismo di Composizione della Crisi dei Commercialisti di Tivoli, con proprio provvedimento, nominava la Dott.ssa Gemma Stampatore, quale Gestore della crisi (all.1)

Tanto premesso, con la presente proposta di accordo, si evidenzia e chiede quanto e come segue.

1. DATI ANAGRAFICI

Tabella 1: Dati anagrafici dei debitori

Titolo personale	Sig.ra	Sig.
Cognome	Baccani	Gessi
Nome	Elisabetta	Daniele
P. Iva	-----	-----
Cod. Fis.	BCCLBT50M66Z301R	GSSDNL50L11G956O
Nascita	26/08/1950	11/07/1950
Comune di residenza	Fonte Nuova (RM)	Fonte Nuova(RM)
Indirizzo	Via Torre San Biagio n. 15	Via Torre San Biagio n. 15
Tel.		
e-mail		
Situazione occupazionale	lavoro a provvigione	Pensionato/lavoro a provvigione
Rapporto gruppo familiare	Moglie	Marito

2. ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEI DEBITORI

I proponenti versano in una grave situazione debitoria, alla quale non sono più in grado di far fronte, in considerazione delle loro attuali disponibilità finanziarie; detta situazione di difficoltà trova fondamento nelle seguenti circostanze:

- Il sig. Gessi Daniele svolgeva attività di con la società ██████████ società di recupero credito operante anche nel settore assicurativo.

I buoni introiti derivanti da detta attività, spingevano il sig. Gessi Daniele e la di lui moglie sig.ra Baccani Elisabetta, ad acquistare un immobile sito nel Comune di Fonte Nuova (RM) alla via Torre San Biagio n. 15, composto da unità abitativa, magazzino e garage seminterrato, catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del citato Comune al foglio 41, particella 2318 sub 501 (Cat. A/2), 502 (Cat. C/2), 5 (Cat. C/2) e 4 (Cat. C/6), giusto contratto del 06/06/2005 redatto dinnanzi al Notaio Claudio Gallucci, con rep. n. 21053 e racc. n. 10310, come registrato presso l' Agenzia delle Entrate in data 14/06/2005 (all.2).

A tal fine il sig.ri Gessi Daniele, Baccani Elisabetta e ██████████ loro figlio, quali parti mutuatari, contraevano contestualmente mutuo ipotecario con la Banca ██████████ ██████████, con iscritta ipoteca sul citato immobile, giusto contratto del 6/6/2005 redatto dinnanzi al Notaio Claudio Gallucci, con rep. n. 21054 e racc. n. 10311, come registrato presso l'agenzia delle entrate in data 14/6/2005 (all.3).

Detto contratto riconosceva alla parte mutuataria la somma di euro 400.000,00, con termine di durata del mutuo in 30 anni, determinandosi i relativi ratei mensili comprendenti quota di capitale, predeterminata in misura crescente, oltre interessi.

Nel 2007/2008 il sig. Gessi Daniele si vedeva costretto a cessare il rapporto di collaborazione, essendogli stato riscontrato un grave ██████████ con conseguente necessità di subire relativo intervento e successive cure, che hanno comportato l'impossibilità per lo stesso di lavorare per 5 anni, con le conseguenziali

ricadute economiche che gli hanno impedito di ottemperare regolarmente alle obbligazioni assunte, con evidente e grave ricaduta per il suo nucleo familiare.

Solo nel 2013 il sig. Gessi Daniele ha potuto rimettersi nel mercato del lavoro, cercando diversa collocazione lavorativa, ma non senza difficoltà.

Infatti, gli effetti della crisi che ha colpito il nostro sistema economico, in ogni settore, compreso quello in cui operava il sig. Gessi Daniele, hanno comportato la difficoltà di trovare, in tempi rapidi, una nuova collocazione lavorativa, con grave ricaduta reddituale, a fronte della quale lo stesso non è stato più in grado di far fronte ai propri oneri derivanti da obbligazioni assunte congiuntamente con i familiari sig.ri [REDACTED] e Baccani Elisabetta.

Detta Difficoltà ha comportato che la Banca creditrice, e per essa, quale mandataria la [REDACTED], abbia agito esecutivamente sul bene in proprietà degli odierni istanti, casa di abitazione, con procedura iscritta presso il Tribunale di Tivoli al R.g.e.i. n. 363/2019, giusto atto di precetto (all.4) e conseguenziale pignoramento immobiliare (all.5), emessi in forza di somma residuale dovuta e pari ad euro 290.560,63, oltre rimborso forfettario, Iva e cap come per legge e interessi maturati dal precetto, criteri applicati per determinare la somma complessiva dovuta e pari ad euro **292.209,76**.

L'impossibilità sopravvenuta di ottemperare alle obbligazioni assunte nei termini, raffrontati all'odierna posizione reddituale degli istanti ed a fronte di un patrimonio non prontamente liquidabile, come meglio verrà indicato e specificato nella presente proposta, configurano una situazione di sovraindebitamento ai sensi della legge 3/12, che legittima la proposizione del presente accordo.

3. RAGIONI PER LA PROPOSIZIONE DELLA PROPOSTA CONGIUNTA

Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento sono attualmente previste dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3. Tuttavia, non hanno visto una applicazione soddisfacente, anzi sono state molto rare le applicazioni condotte a termine, anche a causa di un testo normativo complicato e farraginoso. Il testo è stato attuato facendo ricorso al modello consolidato di riferimento, del quale risente una forte dipendenza, adattando gli istituti del sovraindebitamento a quelli del evidentemente datato R.D. 267/1942.

Tre sono gli aspetti che maggiormente risentono di questa distanza epocale: la mancanza di una previsione riguardante le domande congiunte; la mancanza di confini che definissero i contorni del giudizio sulla meritevolezza e la mancanza di una previsione che facesse esplicito riferimento alle liquidazioni in assenza di beni da liquidare.

La riforma del sistema concorsuale, introdotta dalla Legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, non trascura di condurre ad organicità la disciplina ed a superare la mancanza di tali previsioni.

In particolare nella bozza del Decreto Delegato circolarizzato a seguito della Legge delega 19/10/2017 n. 155 (nota come "*Riforma Rordorf*" delle procedure concorsuali), e trasfusa nel Decreto Legislativo di riforma del Codice della crisi di Impresa e dell'Insolvenza, prevede esplicitamente: all'art. 66 la possibilità di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento per i membri di una stessa famiglia conviventi o il cui debito ha origini comuni, a condizione che le masse attive e passive rimangano distinte; all'art. 69 esclude dall'accesso alle procedure di composizione della crisi solo il debitore che ha

determinato il sovra indebitamento per colpa grave, malafede o frode; all'art. 283 la previsione dell'esdebitazione anche per l'incapiente.

Nelle more dell'entrata in vigore di detta riforma al fine di colmare detto vuoto normativo, la giurisprudenza ha dato una risposta positiva, affrontando la questione con taglio pratico e non può non rilevarsi come, dette pronunce, giungano a soluzioni interpretative, poi, tutte conformi al dettato normativo di cui si attende l'entrata in vigore.

Il Tribunale di Napoli Nord (18/05/2018 est. De Vivo in www.ilcaso.it) ammette esplicitamente la ritualità del piano del consumatore presentato, ad esempio, dai due coniugi debitori, affermando che siffatta possibilità *"non è esclusa dalla normativa in materia mentre in concreto il piano è strutturato in modo da delineare in maniera chiara la situazione debitoria facente capo a ciascuno dei coniugi e dunque consente di valutarne separatamente i presupposti di ammissibilità"*.

Il Tribunale di Mantova (8/4/2018 est. De Simone in www.ilcaso.it) in un caso di liquidazione del patrimonio ex art 14 ter L 3/2012 afferma che *"il concetto di "debitore" di cui all'art 6 L n 3/2012 può essere interpretato estensivamente financo a comprendere i componenti della famiglia che versano nella situazione rappresentata dalla norma e questo per rispondere a ragioni di economia processuale per agevolare i debitori e per una miglior tutela dei creditori"*.

"Ai fini dell'esdebitazione dei componenti della famiglia che accedono congiuntamente alle procedure di sovraindebitamento il giudizio di meritevolezza può essere positivamente espresso ogni qualvolta il disequilibrio finanziario si colleghi ad un'incapacità di rimborso dell'esposizione debitoria connessa all'imprevisto familiare (ad es. malattia/perdita di lavoro)."

Queste due pronunce rivelano il tentativo di superare le lacune della legge attuale rispetto alla problematica delle domande congiunte, mettendo a nudo le questioni giuridiche di maggior rilievo.

Infatti, non vi è dubbio che nei casi di crisi familiare in cui lo squilibrio finanziario ruota intorno a ragioni di debito comune, provocato da uno shock che ha colpito il nucleo familiare nella sua totalità, è poco coerente affidare la soluzione dell'insolvenza ad un piano proposto da un unico componente della famiglia od appesantire i costi della procedura sdoppiando i ricorsi proposti singolarmente dai due coniugi.

A complicare il ricorso ad una soluzione congiunta sono: i) l'art 2740 c.c. che prevede una responsabilità personale e che presuppone appunto la separazione delle masse e ii) il giudizio di meritevolezza per il quale la legge non offre spunti che consentano una valutazione congiunta.

A tale ultimo riguardo infatti, tanto per il piano del consumatore quanto per la liquidazione, il legislatore chiede che sia svolta un'indagine sulla diligenza impiegata dal debitore "persona fisica" nell'assumere volontariamente le obbligazioni (cfr. artt. 6 e 14 ter L. 3/2012).

In tal senso, il Tribunale di Milano con provvedimento del 6/12/2017 (Fonte: In Diritto 24 – il sole 24ore, come commentata in Forum Fallimento Falco-risposta del 29.9.2018) ha affrontato un caso di accordo di ristrutturazione riguardante i due componenti di una famiglia che si erano indebitati sostanzialmente nei confronti delle medesime società finanziarie rispetto alle quali il monte debiti non permetteva più un soddisfacimento totale.

Il Tribunale ha ritenuto corretta la proposta congiunta in quanto i debitori avevano provveduto a differenziare le masse passive.

La soluzione adottata, che conservava pragmaticamente le masse distinte, ha il merito di presentarsi alla platea dei creditori come una proposta unitaria rimettendo a costoro la responsabilità di accogliere o rigettare nel suo complesso la proposta per la quale la separazione delle masse rappresenta in realtà un elemento di cornice.

Il Tribunale ha accolto la proposta e la soluzione prospettata proprio perché le masse sono state tenute separate permettendo formalmente quel rispetto dell'art 2740 c.c. che costituisce il principale ostacolo alla proposizione di una domanda congiunta che presenti un unico attivo ed un unico passivo come se il nucleo familiare esprimesse un'unica responsabilità patrimoniale.

Ulteriormente, nel caso di liquidazione del patrimonio consistente in immobili di proprietà di un solo componente del gruppo familiare, si reputa ammissibile che questo intervenga, con la vendita, al fine di garantire la copertura della posizione di debito dell'altro parente, ferma la valutazione dei redditi e patrimoni di quest'ultimo dove non sufficienti a formulare una proposta autonoma.

Detto corretto orientamento, fatto proprio da altri Tribunali, tra i quali quello di Civitavecchia, trova oggi sua positiva conferma, essendo codificata la possibilità dei coniugi di presentare una proposta congiunta, e comunque da parte dei soggetti uniti da rapporto di parentela, in forza della disciplina dettata dal Nuovo Codice della Crisi di impresa, che nel disciplinare al proprio interno le procedure della legge 3/2012, espressamente prevede detta possibilità.

Se è pur vero che il nuovo codice entrerà in vigore alla data del 16.08.2020, non può non considerarsi sin da ora l'importanza del principio dettato in ordine alla possibilità, da parte dei familiari ed in presenza di debiti congiunti o aventi medesima causa, diretta o collegata, di poter presentare una proposta congiunta, principio atto ad evitare la duplicazione di proposte e di relativi costi che non posso che incidere negativamente su soggetti che già vertono in stato di sovraindebitamento, nonché nel rispetto del più generale principio di economicità procedurale.

4. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DEL GRUPPO FAMILIARE

Alla luce di quanto su esposto, nella presente proposta si provvederà a dividere le masse passive nelle seguenti modalità:

- nella **Tabella n.1** si indicheranno le posizioni di debito per le quali, a titolo diretto e/o di garanzia, rispondono congiuntamente i sig.ri Gessi Daniele e Baccani Elisabetta;
- nella **Tabella n.2** si indicheranno le posizioni di debito inerenti la sig.ra Baccani Elisabetta;
- nella **Tabella n. 3** si indicheranno le posizioni di debito inerenti il sig. Gessi Daniele.

Pertanto gli istanti dichiarano che a tutt'oggi risulta la seguente situazione debitoria, come ricostruita in forza della documentazione in loro possesso, dagli estratti acquisiti presso il CRIF (All.ti 6 e 7) e Centrale Rischi Banca Di Italia (All.ti 8 e 9), nonché degli estratti di ruolo e documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio Riscossione (all.ti 10 e 11) e carichi pendenti trasmessi dall'Agenzia delle Entrate (all.ti 12 e 13).

4.1 Elencazione dei debiti congiunti

Nella seguente **Tabella n.1** si elencano i debiti per i quali gli istanti rispondono congiuntamente, quali obbligati in solido in via diretta e/o di garanzia, con indicazione dell'importo, della natura della posizione debitoria, nonché del soggetto creditore.

Tabella 1: elenco dei debiti congiunti

Nr.	Creditore	Natura e/o privilegio	Motivazione e posizione debitoria	Valore del mutuo	Importo garanzia ipotecaria	Debito
(A)	██████████	Mutuo ipotecario	Acquisto immobile	€400.000,00	800.000,00	€ 292.209,76.
Per un TOTALE COMPLESSIVO						€ 292.209,76.

4.2 Dettaglio dei debiti congiunti

1) In merito alle somme dovute di cui al punto (A) della tabella n.1, tratta di un mutuo ipotecario erogato dalla banca ██████████ in favore dei ricorrenti, come già documentato (in all.3) per € 400.000,00, i quali hanno provveduto a pagare regolarmente le rate mensili comprensive di capitale ed interessi per alcuni anni.

Per detto mutuo, come evidenziato, la banca creditrice, è per essa la ██████████ quale mandataria, ha agito esecutivamente nei confronti degli odierni istanti, con introdotta procedura esecutiva immobiliare con assunto R.g.e.i. n. 363/2019.

5. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA SIG.RA BACCANI ELISABETTA

Così evidenziata la posizione di debito per la quale i coniugi rispondono congiuntamente, si esamina la posizione debitoria dei singoli.

In ordine alla posizione debitoria della sig.ra Baccani Elisabetta, si evidenzia quanto e come segue.

5.1 Elencazione dei debiti-Tabella 2

Tabella 2: elenco dei debiti Baccani Elisabetta

Nr.	Creditore	Natura e/o privilegio	Motivazione e posizione debitoria	Valore del mutuo	Importo garanzia ipotecaria	Debito
(B)	Nessuno					
Per un TOTALE COMPLESSIVO						

Si evidenzia come, dalla documentazione in atti versata, non esistano debiti ulteriori a carico della sig.ra Baccani Elisabetta, par tasse e tributi o altri oneri oggetto di cartelle emesse dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, né risultano posizione di debito in pendenza presso Agenzia delle Entrate non ancora inviati alla fase di riscossione.

6. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA SIG. GESSI DANIELE

In ordine alla posizione debitoria personale del sig. Gessi Daniele, si evidenzia quanto segue.

6.1 Elencazione dei debiti - Tabella n. 3

Tabella 3. Elenco debiti sig. Gessi Daniele

Nr.	Creditore	Natura e/o privilegio	Motivazione e posizione debitoria	Valore accordato	garanzia	Debito
(C)	██████████	Chirografo	finanziamento	€ 36.641,00	Cessione quinto	€ 36.641,00
Per un TOTALE COMPLESSIVO						€ 36.641,00

6.2 Dettaglio dei debiti

1) In merito alle somme dovute di cui al punto (C) della tabella n.3, trattasi di somma dovuta dal sig. Gessi Daniele, in forza di finanziamento concesso dalla ██████████ per la somma di euro 36.641,00, come è dato evincersi dall'estratto Banca di Italia già allegato (in all.9), garantito da cessione del quinto della pensione, con ratei decurtati direttamente alla fonte (INPS) pari ad euro 440,00 mensili.

E' opportuno specificare che non si riscontrano ulteriori posizioni di debito a carico dell'istante di natura fiscale, per tasse e tributi.

Ed invero, in forza dell'allegata certificazione dei carichi pendenti resa dall'Agenzia delle Entrate (già in all. 13), risultava una cartella non pagata per euro 471,13, emessa nel 2016 e notificata in data 6.8.2016, al contribuente (incorporata) sig. Gessi Daniele ed inerente registrazione atti giudiziari.

Detta cartella è stata regolarmente pagata, tanto potendosi riscontrare in forza dell'estratto di ruolo dell'Agenzia Entrate- Riscossione (già all.11) nel quale correttamente detta cartella non viene indicata.

7. CREDITI DEI RICORRENTI

7.1 Crediti della sig.ra Baccani Elisabetta

Si dà atto che risultano, in favore della Istante, le seguenti posizioni di credito:

Tabella 4: elenco crediti

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E REDDITO	
reddito e/o pensione	Importo
(1) 730/ 2019 congiunto (anno 2018)	€ 520,00
(2) Dichiarazione persone fisiche 2018(anno 2017)	€ 12.893,00
(3) Dichiarazione persone fisiche 2017 (anno 2016)	€ 12.432,00

7.2 Dettaglio Crediti

1) Al fine di meglio evidenziare la posizione reddituale della sig.ra Baccani Elisabetta, si evidenzia e documenta quanto e come segue:

In forza di dichiarazione dei redditi al triennio (all.14), nello specifico composta da 730/2019 congiuntamente al coniuge Gessi Daniele, nonché dichiarazione persone fisiche anno 2018 e 2017, si è potuta ricostruire la situazione reddituale dell'istante al lordo, derivante, in quota parte, da contratto di locazione di un immobile, in comproprietà con il di lei marito, nonché da attività lavorativa a provvigione saltuariamente svolta per le società ██████████, società operanti nel settore delle assicurazioni, . Ad ulteriore riscontro si allega certificazione unica anni 2019 e 2018 (all.15)

7.3 Crediti del sig. Gessi Daniele.

Si dà atto che risultano, in favore dell'Istante, le seguenti posizioni di credito:

Tabella 5: elenco crediti

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E REDDITO	
<i>reddito e/o pensione</i>	<i>Importo</i>
(1) Modello 730/2019 (anno 2018)	€ 42.580,00
(2) Modello 730/2018 (anno 2017)	€ 45.803,00
(3) Modello 730/2017 (anno 2016)	€ 40.787,00
(4) Estratto conto corrente [REDACTED]	€ - 136,50

7.4 Dettaglio Crediti

1) In merito alle somme indicate nella **tabella n. 5**, come da Modelli 730 che si allegano (all.16), risulta che il sig. Gessi Daniele è precettore di reddito da pensione, per importo lordo medio di euro 42.723,34 annuo.

Il reddito dichiarato dal sig. Gessi comprende la voce di reddito diverso (quadro D5) derivante da attività lavorativa autonoma occasionale a provvigione, svolta dal sig. Gessi Daniele in favore della società [REDACTED] come su evidenziato operante nel settore assicurativo. Detto reddito trova sua corretta qualificazione nella rilasciata certificazione unica che si allega (all.17).

3) in ordine alla voce di cui al punto 4 della **tabella n. 5**, si dà atto che il sig. Gessi Daniele e la sig.ra Baccani Elisabetta, sono cointestatari di c.c. conto corrente di corrispondenza, con n. [REDACTED] (all.18 e 18.1). Detto conto risulta a debito per la somma di euro 136,50.

8. ELENCO DEI BENI DEI DEBITORI

Si dà atto che i coniugi istanti risultano proprietari dei seguenti beni:

Tabella 6: elenco beni

BENI IMMOBILI O MOBILI REGISTRATI			
<i>Nr.</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Dati catastali</i>	<i>Proprietà</i>
(A)	Immobile sito in Mentana (RM), via Torre San Biagio n. 15	Foglio 41, part. 2318, sub 502, 504, 505, 507 e 511 graff., 508 e 512 graff., 509.	50% cadauno in comunione

BENI MOBILI			<i>Dati</i>
<i>Nr.</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Proprietà</i>	
(B)	Autoveicolo Peugeot 107	Targa [REDACTED]	Baccani Elisabetta
(C)	Autoveicolo	Targa [REDACTED]	Gessi

8.1 Dettaglio dei beni:

- in ordine al bene immobile di cui al punto A della **tabella 6**, come da visure catastali nominative che si allegano (all.19 e 19.1), lo stesso risulta in proprietà, per ½ ciascuno in regime di comunione legale, dei sig.ri Gessi Daniele e Baccani Elisabetta. Detto immobile è sito nel Comune di Mentana (RM) alla via Torre San Biagio n. 15, come meglio catastalmente identificato:

1) Unità immobiliare sita nel Comune di Mentana (Codice F127)-catasto fabbricati:

- Magazzino in Mentana, in catasto al fg. 41, P.lla 2318, sub 502, cat C/2, classe 3, consistenza mq 68, alla via Torre San Biagio n. 15, piano S1;

2) Unità immobiliare sita nel Comune di Mentana (Codice F127) -catasto fabbricati:

- abitazione tipo civile in Mentana, in catasto al fg. 41, P.lla 2318, sub. 504 Cat. A/2, classe 2, vani 2, mq. 54, via Torre San Biagio n. 15, piano S1, interno 2/ A;

- abitazione tipo civile in Mentana, in catasto al fg. 41, P.lla 2318, sub 505, Cat. A/2, classe 2, vani 2, mq. 51, via Torre San Biagio n. 15, piano S1, interno 2/B;

3) Unità immobiliare sita nel Comune di Mentana (Codice F127)-catasto fabbricati:

-abitazione tipo civile in Mentana, in catasto al fg. 41, part. 2318, sub 507 e 511 graffati, Cat. A/2, classe 4, vani 3, mq 60, via Torre San Biagio n. 15, piano T, interno 1;

- abitazione di tipo civile in Mantana, in catasto al fg. 41, Prat. 2318, sub. 508 e 512 graffati, Cat. A/2, classe 4, vani 3, mq 57, via Torre San Biagio n. 15, piano T, interno 2;

- abitazione di tipo civile in Mantana, in catasto al fg. 41, P.lla 2318, sub 509, Cat. A/2, classe 3, vani 4,5, mq. 88, via Torre San Biagio n. 15, piano T-1, interno 3;

- in ordine all'esistenza di beni mobili registrati, si evidenzia, come indicato al punto B della **tabella n. 6**, che la sig.ra Baccani Elisabetta risulta proprietaria di autoveicolo di terza mano, modello Peugeot 107, targato [REDACTED], come immatricolata in data 27/3/2009, giusta visura al PRA che si allega (all.20), del valore di circa 1.200,00 euro, mentre il sig. Gessi Daniele risulta proprietario di autoveicolo modello Jaguar Xtype, targato [REDACTED], immatricolato nel 2004, valore indicativo 2.500,00 euro (all.21 e 21.1).

9. NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO

Come da certificato di residenza e stato di famiglia che si allega (all.22) il nucleo familiare degli istanti è composto dagli stessi, con residenza in Fontana nuova (RM) alla via Torre San Biagio n. 15.

Gli istanti dichiarano (all.23) che le spese di sostentamento necessarie al nucleo familiare dagli stessi composto è oggi pari ad euro 17.476,00 annui.

A specificazione delle indicate voci, è opportuno evidenziare che, per quanto attiene alle utenze inerenti l'immobile su indicato, le stesse sono sostenute, per la maggior parte, dal figlio dei sig.ri Gessi e Baccani. Tanto poiché i genitori decisero di suddividere l'immobile in più appartamenti, al fine, in futuro, di lasciare al figlio [REDACTED] un bene più facilmente commerciabile o concedibile in locazione, facendosi onere e carico dei relativi

costi. Il sig. ██████████ ha, pertanto, deciso di supportare la metà dei costi di gestione, in supporto ai genitori, residuando a carico degli stessi la somma indicata.

Ulteriormente, in ordine ai consumi di carburante necessari agli spostamenti degli istanti, i relativi costi sono oggi quelli indicati nella relazione, in considerazione dei minori spostamenti degli istanti, i quali svolgono solo lavoro a prestazione occasionale, come evidenziato.

10. ATTI DI DISPOSIZIONE

Ai sensi della Legge 3/12 i debitori dichiarano che negli ultimi 5 anni non hanno posto in essere atti di disposizione del patrimonio, come da visure ipotecarie in allegato (all.24 e 24.1).

11. DISTINZIONE DELLE MASSE PASSIVE

Effettuata la precedente esposizione, al fine di dare contezza al Giudice in ordine al presente piano ed alla sua ammissibilità si riepiloga quanto segue:

11.1 Situazione debitoria complessiva sig.ra Baccani Elisabetta

Alla luce di quanto su esposto, si evidenzia che le masse debitorie complessive sono così riassumibili:

Tabella 9: Masse debitorie complessive Baccani Elisabetta

<i>Totali</i>	<i>Importo</i>
Debiti comuni: tabella 1	€ 292.209,76
Debiti Baccani: tabella 2	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 292.209,76

11.2 Situazione debitoria complessiva sig. Gessi Daniele

Alla luce di quanto su esposto, si evidenzia che le masse debitorie complessive sono così riassumibili:

Tabella 10: Masse debitorie complessive sig. Gessi Daniele

<i>Totali</i>	<i>Importo</i>
Debiti comuni: tabella 1	€ 292.209,76
Debiti Gessi Daniele: tabella 3	€ 36.641,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 328.850,76

Ne consegue che il debito complessivo gravante sugli istanti, e come su meglio specificato, risulta complessivamente pari ad euro **328.850,76**.

12. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

Alla luce di quanto su evidenziato e documentato, gli odierni istanti formulano la presente proposta di accordo, prevedendo la soddisfazione dei creditori nelle modalità che si vanno ad illustrare.

Si specifica che, nei proposti pagamenti e relative modalità, viene considerato anche quello da prevedersi in favore dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dott.ri Commercialisti di Tivoli, che ha provveduto alla nomina del gestore Dott.ssa Stampatore, somma da pagarsi anticipatamente rispetto ai creditori, in quanto inerente costi della procedura, nel rispetto del principio dettato dall'art. 13, comma 4 bis della legge 3/2012, il quale espressamente prevede che: *"I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri.."*

Detta somma è stata determinata in euro 11.325,33 comprensiva di oneri di legge e giusto preventivo, somma per la quale, a titolo di acconto, gli istanti hanno versato euro 1.000,00, residuando a pagare al somma di euro 10.325,33.

1.2 - PROPOSTA E MODALITA'

I sig.ri Gessi Daniele e Baccani Elisabetta propongono:

a) in ordine alla somma dovuta all'OCC pari ad euro 10.325,33.

Gli istanti propongono di pagare detta somma in 1 anno dall'omologa, quindi in 12 ratei, con rata mensile pari ad euro 860,44 cadauna, con prima rata che verrà pagata entro 30 giorni dall'omologa.

Detto pagamento, come già evidenziato e specificato, verrà effettuato anticipatamente rispetto alle somme previste per la massa creditoria indicata in sede di stato passivo, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 4 bis della legge 3/2012, il quale espressamente prevede che: *"I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri.."*

b) in ordine al credito vantato da I [REDACTED] e pari ad euro 36. 641,00.

Gli istanti propongono il pagamento della somma di euro 3.664,10, pari al 10% del debito. Detta somma verrà pagata in 24 ratei, con rata mensile pari da euro 152,67 cadauna, pagamenti che inizieranno a decorrere dopo il primo anno dall'omologa, quindi dopo il pagamento in prededuzione dovuto all'OCC;

c) in ordine al credito vantato dalla [REDACTED] e pari ad euro 292.209,76.

Gli istanti propongono il pagamento integrale di detta somma in 180 ratei, con rata mensile pari ad euro 1.623,39 cadauna, quindi nell'arco temporale di 15 anni.

Detti pagamenti inizieranno a decorrere dopo un anno dall'omologa, ovvero sia dopo il pagamento della somma dovuta all'OCC e sino all'integrale soddisfazione come proposta.

12.2. SULLA FATTIBILITA' ECONOMICA DELLA PROPOSTA

In ordine alla fattibilità economica della presente proposta, ci si richiama espressamente al “piano di accordo” che si allega alla presente (all. n. 30), al fine di fornire più chiaro riscontro in favore dei creditori, soggetti legittimati a tale valutazione in sede di voto.

Qui è opportuno evidenziare che il piano di rientro è stato elaborato in raffronto alle residuali capacità economiche degli istanti.

A tale fine, si è considerato il reddito netto annuo degli istanti, in forza delle depositate dichiarazioni reddituali, determinando poi il reddito medio annuo al netto per ciascuno di essi, risultando, per il sig. Gessi Daniele, un reddito medio annuo netto pari ad euro **31.754,00**, e per la sig.ra Baccani Elisabetta un reddito medio netto annuo pari ad euro **7.731,67**, pertanto con una disponibilità reddituale media netta e congiunta di euro **39.486,00**, ovvero sia euro **3.290,50** mensili.

A detto reddito si sono decurtate le spese di sostentamento necessarie al nucleo familiare, come per legge e come dichiarate, pari ad euro **17.476,00** annui, ovvero sia euro **1.456,34** mensili.

Ne consegue che la somma residuale ($3.290,50 - 1.456,34$) è pari ad euro **1.834,16**, somma idonea a garantire i pagamenti come proposti.

Detti dati potranno meglio essere evidenziati e specificati dal Gestore nominato.

Pertanto, l'indicata somma di euro **1.834,16** al mese, considerato anche il rischio di parziale decurtazione a fronte di spese impreviste e necessarie al nucleo familiare, consentirebbe sia il pagamento, nel primo anno poiché da pagarsi in via anticipata rispetto agli altri creditori, dell'OCC, sia i pagamenti previsti per i creditori [REDACTED], a partire dal secondo anno e nelle modalità su esposte, i cui ratei periodici sommati ammontano ad euro **1.776,05**, pertanto residuando poco o nulla in favore degli istanti, a riprova dell'evidente sforzo che gli stessi pongono in essere per fare fronte alla situazione di sovraindebitamento nella quale si sono venuti a trovare.

13. SUL PAGAMENTO DILAZIONATO DEL CREDITORE PRIVILEGIATO

Come evidenziato, la presente proposta prevede il pagamento dilazionato di un credito privilegiato, ovvero sia del credito ipotecario vantato dalla [REDACTED] come derivante in forza di contratto di mutuo, azionato in via esecutiva dalla Banca.

Detta previsione, ovvero sia la possibilità del pagamento dilazionato del creditore privilegiato, è stata ritenuta ammissibile dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 17834/2019, superando il precedente orientamento che, da una lettura letterale dell'art. 8, comma 4 della legge 3/2012, riteneva che detto pagamento doveva effettuarsi entro un anno dall'omologa.

Detto pronunciamento, nel prevedere la possibilità di dilazionamento del pagamento del creditore privilegiato, compensato dal diritto di voto del creditore privilegiato, poiché il pagamento dilazionato comporta una soddisfazione non immediata del credito (principio già assertito, in sede di concordato fallimentare), ha dato una più corretta indicazione della norma, protesa a dare attuazione all'obbiettivo che il legislatore si è posto con la legge 3/2012, ovvero sia di prevedere uno strumento a tutela del debitore in stato di sovraindebitamento.

Ed in tal senso, la Corte ha evidenziato che non possa determinarsi aprioristicamente la durata del dilazionamento, dovendo valutarsi la stessa alla stregua delle possibilità reddituali del debitore che versi in stato di sovraindebitamento.

Detto orientamento, contrastato da alcuni tribunali, ha trovato ulteriore conferma a fronte di successivo pronunciamento della Corte di Cassazione, la quale, con ordinanza n. 27544 del 28 ottobre 2019, ha confermato la possibilità di prevedere il pagamento dilazionato del credito privilegiato oltre l'anno dall'omologa.

A sostegno della sua scelta interpretativa, la Suprema Corte ha richiamato anche il principio di origine comunitaria della cosiddetta "seconda chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura di sovraindebitamento. L'orientamento dei giudici di legittimità quindi si consolida in detto senso.

14. SULLA MIGLIOR SODDISFAZIONE RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Come evidenziato in proposta, gli odierni istanti sono comproprietari di un immobile, posto in esecuzione dalla [REDACTED], nella procedura esecutiva immobiliare con assunto R.g.e.i. n. 363/2019.

Il presente piano prevede il pagamento integrale del credito vantato dal creditore privilegiato [REDACTED] dilazionato nel tempo.

Vi è pertanto da comprendere se il proposto pagamento in favore del creditore privilegiato possa intendersi come maggiormente soddisfacitivo rispetto alla procedura liquidatoria, ovvero sia alla vendita del bene.

Detto assunto non può, innanzi tutto, prescindere dal fatto che l'immobile in oggetto è l'abitazione principale degli istanti, considerando che la vendita forzata del bene su cui insiste il privilegio produrrebbe effetti che le procedure di sovraindebitamento tendono invece ad evitare.

Pertanto, si reputa preferibile la rateizzazione del debito rispetto alla vendita dell'immobile.

Ed in tal senso, con recente pronunciamento, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato come *"le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamento rateali ultrannuali"* tracciando un chiaro approccio alla questione, che la stessa Corte riassume così: *"una lunga dilazione è preferibile se prevede il pagamento integrale del debito, mentre la vendita forzata dei beni non garantirebbe la soddisfazione integrale del creditore"*. A stabilire questi principi, che segnano un importante nuovo corso in materia, è l'ordinanza 27544/19, depositata il 28 ottobre dalla Cassazione.

Diverso orientamento, avrebbe ragion d'essere, se il debitore proponesse un pagamento parziale del debito, trovando applicazione il principio, sancito dall'art. 7, comma 1 della legge 3/2012, secondo il quale *"E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi"*. Nel caso

in esame, tuttavia, si reitera che gli istanti hanno previsto l'intero pagamento del debito, dove il dilazionamento indice solo sulla tempistica e modalità di soddisfazione del creditore, la quale, poiché non immediata, autorizza lo stesso ad esprimere il suo parere attraverso il voto.

Ad ogni buon conto ed a maggior sostegno i quanto assunto, si è determinato il valore del bene immobile, caratterizzato per essere un unico complesso immobiliare suddiviso in più piccoli appartamenti.

A tal fine, si è tenuto in considerazione:

- a) visura catastale al fine di identificare la suddivisione e metratura del bene immobile;
- b) rilievi OMI indicativi del valore di mercato del bene (all.25). In ordine a detti valori si è considerata la media tra valori minimi e massimi applicabili, considerato che l'immobile verte in buono stato, ma non è di nuova costruzione.

Alla luce dei suddetti criteri

Il risultato che ne consegue è il seguente:

a) unità immobiliare 1	-Fg. 41, part. 2318, sub. 502 cat C/2, mq 68	Valore medio di stima euro 875,00 a mq	Euro: 59.500,00
b) unità immobiliare 2	-Fg. 41, part. 2318, sub 504, cat A/2, 2 vani, mq 54; -Fg. 41, part. 2318, sub 505, cat. A/2, 2 vani, mq 51	Valore medio di stima € 1.500,00 a mq	Euro: 157.500,00
c) unità immobiliare 3	-Fg. 41, part. 2318, sub 507 graff. 511 Cat. A/2, vani 3, mq 60; -Fg. 41, part. 2318, sub 508 graff. 512, Cat. A/2, vani 4, mq 57; -Fg. 41, part. 2318, sub.509, Cat A/2, vani 4,5, mq 88.	Valore medio di stima € 1.500,00 a mq	Euro: 307.000,00

Se si volesse considerare il compendio immobiliare come vendibile in unico lotto, il valore complessivo di stima sarebbe pari a complessivi euro 524.000,00.

Partendo da tale dato, si voglia considerare che, dove detto valore venisse considerato quale prezzo a base d'asta, l'offerta formulabile dal potenziale acquirente, ridotta di $\frac{1}{4}$, sarebbe pari ad euro 393.000,00.

Qualora l'immobile non fosse venduto in sede di prima asta, il valore della successiva vendita prevederebbe un abbattimento del 25%, con prezzo a base d'asta di 393.000,00, e possibilità di offerta, da parte del potenziale acquirente, ridotta di $\frac{1}{4}$, per euro 294.750,00.

Considerando che, secondo statistica nazionale, una procedura esecutiva immobiliare ha una durata media di 5 anni, e che per ogni anno si devono prevedere almeno 5 tentativi di vendita, è conseguenziale la minor soddisfazione che otterrebbe il creditore privilegiato, gravato altresì dagli oneri derivanti dai costi del professionista delegato e per le vendite (ad esempio si pensi ai costi di pubblicazione).

Le superiori considerazioni al solo fine di meglio valutare la maggior soddisfazione del creditore per il tramite della presente proposta, anche ai fini del voto, non dimenticando

comunque che il principio della miglior soddisfazione rispetto alla vendita, opera solo in caso di parziale pagamento della somma dovuta al creditore privilegiato, esclusa nel caso in esame, poiché si propone l'integrale pagamento del debito.

15. SULLA PERCENTUALE DI VOTO

Il presente piano per l'estinzione delle posizioni debitorie complessivamente determinate in euro 328.850,76.

Poiché la formulata proposta di accordo, ai fini dell'omologa, deve prevedere il voto positivo dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, si determinano le relative percentuali come segue:

- 1) ██████████: 88,86%
- 2) ██████████: 11,14%

Pertanto pari al 100%.

16. Compenso del gestore della crisi

16.1 : determinazione e liquidazione.

Ai fini della liquidazione del Professionista nominato Dott.ssa Stampatore, si richiama quanto esposto, ovvero sia che tra le parti istanti è stato concordato il pagamento della somma di euro 11.325,33 comprensiva di oneri di legge, detratto l'acconto già versato per euro 1.000,00, residuando a pagare la somma di euro 10.325,33, somma che verrà si propone di pagare entro 1 anno dall'omologa, nelle forme indicate, con primo pagamento entro e non oltre 30 giorni dall'omologa.

17. Conclusioni

Alla luce della presente proposta, gli istanti, come rappresentati e difesi e previa valutazione del nominato Gestore della Crisi, chiedono che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 1 e ss. della Legge 3/12, valutati i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, voglia fissare udienza con decreto, disponendone comunicazione nei termini di legge ai creditori prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, nonché assumere tutti i provvedimenti di cui all'art. 10, comma 2.

Si allegano i seguenti documenti:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Provvedimento nomina -Occ Comm. Tivoli-Dott.ssa Gemma Stampatore;2. Contratto di compravendita del 14.6.20053. Contratto di mutuo 6.6.2005 - ██████████ S.p.a.4. Atto di precetto ██████████5. Atto di pignoramento immobiliare;6. Crif Baccani Elisabetta7. Crif Gessi Daniele8. Estratto Banca Italia Baccani Elisabetta9. Estratto Banca di Italia Gessi Daniele10. Estratto Ruolo Agenzia Entrate Riscossione Baccani Elisabetta | <ol style="list-style-type: none">11. Estratto Ruolo Agenzia Entrate Riscossione Gessi Daniele12. Carichi pendenti Agenzia Entrate Baccani13. Carichi pendenti Agenzia Entrate Gessi;14. Dichiarazioni Redditi triennio Baccani E.;15. Cud 2018 e 2018 Baccani E.;16. Dichiarazione Redditi triennio Gessi Daniele;17. Cud 2019 e 2018 Gessi Daniele;18. e 18.1 - Estratti c/c cointestato, ██████████ triennio;19. e 19.1 - Visura catastale Baccani e Gessi;20. Visura al Pra Baccani Elisabetta;21. 21.1. Visura al Pra Gessi Daniele;22. Certificato di residenza e stato famiglia |
|--|---|

- | | |
|--|---|
| 23. Dichiarazione spese sostentamento | 28. Certificazione cancelleria lavoro ed esecuzioni |
| 24. e 24.1 - Ispezione ipotecaria Baccani E E Gessi D.; | Gessi e Baccani; |
| 25. Rilievi Omi | 29. Certificazione Ruolo Generale Civile |
| 26. Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti Baccani
Elisabetta | 30. "Piano di Accordo". |
| 27. Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti Gessi
Daniele; | |

Con osservanza

Tarquinia li 13.05.2020

Avv. Norberto Ventolini



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
-Ufficio Fallimentare-

Fallimento n. R.F. 4/2020

Il Giudice Delegato,

visto il ricorso presentato dai ricorrenti ex artt. 10 e ss l.n. 3/2012;

vista la relazione dell'OCC in ordine alle osservazioni dei creditori;

rilevato che non risultano essere state avanzate contestazioni od osservazioni (ad eccezione della richiesta del creditore ipotecario di abbreviare di due anni il piano di esecuzione, che tuttavia non può trovare accoglimento stante la struttura del piano stesso per come articolata, né vi è stato voto negativo dell'ipotecario);

osservato che l'OCC ha attestato l'assenza di ulteriori creditori, affermando che i due unici creditori dei ricorrenti non hanno mosso contestazioni;

ritenuto pertanto il raggiungimento della percentuale prevista ex lege (che nella fattispecie è pari all'intero debito dei ricorrenti);

letti gli artt. 11-12 l.cit.;

p.q.m.

omologa l'accordo con i creditori proposto dai ricorrenti con l'ausilio dell'OCC d.ssa Gemma Stampatore ;

dispone l'esecuzione del piano stesso ed i pagamenti come previsti – nei tempi e nei modi – nel ricorso e nella proposta di accordo, dandone tempestiva comunicazione all'OCC nella persona della d.ssa Gemma Stampatore;

dispone la pubblicazione della proposta e dell'accordo sul sito del Tribunale di Tivoli a cura della Cancelleria;

rappresenta che il presente accordo è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicità di cui all'art. 10 co.2 l.n. 3/2012.

Si comunichi.

Tivoli, 26.4.2022

Il Giudice Delegato (Dott.ssa Caterina Liberati)

